

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1400/2003 della Commissione, del 6 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
★ Regolamento (CE) n. 1401/2003 della Commissione, del 6 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre	3
★ Regolamento (CE) n. 1402/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, che stabilisce un programma di tabelle e alcune definizioni relative alle indagini statistiche di base sulle superfici viticole	4
★ Regolamento (CE) n. 1403/2003 della Commissione, del 6 agosto 2003, relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della Francia	12
★ Regolamento (CE) n. 1404/2003 della Commissione, del 6 agosto 2003, relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera della Francia	13
Regolamento (CE) n. 1405/2003 della Commissione, del 6 agosto 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	14

Consiglio

2003/588/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 luglio 2003, relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, del 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'accordo europeo** 17

2003/589/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 luglio 2003, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile** 19

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile 20

Commissione

2003/590/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 marzo 2003, relativa all'aiuto di Stato cui il Regno Unito intende dare esecuzione in favore di CDC Group plc ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 651]** 28

2003/591/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2003, relativa ad un aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione in favore di Heckert Werkzeugmaschinen GmbH ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1326]** 36

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2002/80/CE della Commissione, del 3 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 291 del 28.10.2002)** 40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	34,6
	999	34,6
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 50 10	382	56,8
	388	63,2
	524	51,0
	528	52,1
	999	55,8
0806 10 10	052	133,6
	204	147,8
	220	126,8
	400	243,9
	600	115,8
	624	151,9
	999	153,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	61,5
	400	88,5
	508	72,8
	512	63,8
	528	43,7
	720	55,5
	800	61,6
	804	84,3
	999	66,5
0808 20 50	052	117,2
	388	98,5
	512	52,8
	528	85,5
	999	88,5
0809 20 95	052	316,9
	400	261,2
	404	258,0
	999	278,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	129,8
	999	129,8
0809 40 05	064	67,2
	068	72,5
	094	72,0
	624	183,8
	999	98,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1401/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/2002, prevede che l'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre è concesso unicamente per le fibre ottenute anteriormente alla data limite del 1° maggio successivo al termine della campagna di commercializzazione di cui trattasi. Secondo l'articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento, l'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare istituiti dal regolamento (CE) n. 1673/2000 sono versati dallo Stato membro anteriormente al 1° agosto successivo alla data limite di cui sopra.
- (2) Tenuto conto del tempo necessario per porre in essere i provvedimenti amministrativi ed i controlli preliminari alla concessione ed al versamento definitivo degli aiuti, occorre rinviare la data limite per il pagamento degli aiuti da parte dello Stato membro. Per garantire una certa continuità è necessario che la misura si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° agosto 2003.

(3) Occorre modificare pertanto la data limite per la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri delle informazioni ricapitolative relative alla campagna di commercializzazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 12, paragrafo 2, la data del «1° agosto» è sostituita da quella del «15 ottobre»;
- 2) all'articolo 15, paragrafo 3, la data del «30 settembre» è sostituita da quella del «15 dicembre».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1402/2003 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2003****che stabilisce un programma di tabelle e alcune definizioni relative alle indagini statistiche di base sulle superfici viticole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2329/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 73,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 991/79 della Commissione, del 17 maggio 1979, che stabilisce un programma di tabelle e alcune definizioni relative alle indagini statistiche di base sulle superfici viticole e che abroga i regolamenti n. 143 e n. 26/64/CEE della Commissione ⁽⁵⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁶⁾. A fini di chiarezza e razionalità, è perciò opportuno procedere alla codificazione del suddetto regolamento.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 357/79, gli Stati membri comunicano i risultati delle indagini di base sotto forma di un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 8 di detto regolamento.
- (3) Per assicurare la comparabilità dei dati contenuti nelle tabelle, è opportuno fissare alcune definizioni relative alle indagini di base.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria e del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma del programma di tabelle per le indagini di base sulle superfici viticole viene fissata come nell'allegato I.

Articolo 2

1. Le definizioni relative alle indagini di base figurano nell'allegato II.

2. Poiché ogni indagine statistica di base riguarda la situazione alla fine d'una campagna viticola, la superficie a vite piantata, reimpiantata o innestata nel corso della campagna viticola precedente l'indagine viene considerata come avente meno di un anno.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 991/79 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2003.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.⁽²⁾ GU L 291 del 30.10.1998, pag. 2.⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 129 del 28.5.1979, pag. 1.⁽⁶⁾ Vedi allegato III.

ALLEGATO I

TABELLA 1

AZIENDE E SUPERFICIE COLTIVATA A VITE E SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) SECONDO TIPO DI PRODUZIONE E CLASSI DI GRANDEZZA

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite (ha)	Totale			Superficie coltivata a varietà di uve da vino					
				Totale			Per la produzione di v.q.p.r.d. ⁽¹⁾		
	Aziende	SAU (ha)	Superficie col- tivata a vite (ha)	Aziende	SAU (ha)	Superficie col- tivata a uve da vino (ha)	Aziende	SAU (ha)	Superficie col- tivata a uve da v.q.p.r.d. (ha)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
< 0,10									
0,10 — < 0,20									
0,20 — < 0,30									
0,30 — < 0,50									
0,50 — < 1									
1 — < 2									
2 — < 3									
3 — < 5									
5 — < 10 (b)									
10 — < 20 (a) (b)									
20 — < 30 (a) (b)									
≥ 30 (a) (b)									

(a) Per le unità geografiche in Francia e in Italia, le ultime tre classi possono essere raggruppate in un'unica classe «≥ 10 ha».

(b) Per le unità geografiche nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato del Lussemburgo e in Grecia, le ultime quattro classi possono essere raggruppate in un'unica classe «≥ 5 ha».

⁽¹⁾ v.q.p.r.d.: Vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite (ha)	Superficie coltivata a varietà di uve da vino						Superficie coltivata a varietà di uve da tavola		
	Per la produzione di altri vini								
	Totale			Di cui per acqueviti (a)					
	Aziende	SAU (ha)	Superficie per altri vini (ha)	Aziende	SAU (ha)	Superficie per acqueviti (ha)	Aziende	SAU (ha)	Superficie a uve da tavo- la (ha)
	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(a) Soltanto per quelle superfici dove la distillazione verso acqueviti a denominazione d'origine è obbligatoria.

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite (ha)	Superficie piantata con portainnesti non anco- ra innestati			Superficie per la moltiplicazione vegetativa della vite					
				Barbatellai			Vigneti di viti madri di portainnesto		
	Aziende	SAU (ha)	Superficie coltivata (ha)	Aziende	SAU (ha)	Superficie a barbatellai (ha)	Aziende	SAU (ha)	Superficie a viti madri (ha)
	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite (ha)	Superficie coltivata a varietà di uve da essicca- zione ⁽¹⁾		
	Aziende	SAU (ha)	Superficie a uve da essicca- zione (ha)
	28	29	30

⁽¹⁾ Facoltativa per tutti i paesi tranne la Grecia.

TABELLA 2

AZIENDE, SUPERFICIE COLTIVATA A VITE ⁽¹⁾ E SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) PER CLASSI DI GRANDEZZA E SECONDO LA PARTE (%) DELLA SAU COLTIVATA A VITE

2.1. Tutte le aziende

2.2. Aziende con superfici destinate esclusivamente alla produzione di v.q.p.r.d.

2.3. Aziende con superfici destinate esclusivamente alla produzione di altri vini

2.4. Aziende con superfici coltivate esclusivamente a varietà di uva da tavola

2.5. Aziende con superfici coltivate esclusivamente a varietà di uva da essiccazione ⁽²⁾

2.6. Altre aziende con superfici coltivate a vite ⁽³⁾

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite ⁽¹⁾ (ha)	Totale			Superficie coltivata a vite in rapporto alla SAU (%)					
				> 0 — < 10			10 — < 25		
	Aziende	SAU (ha)	Superficie col- tivata a vite (ha)	Aziende	SAU (ha)	Superficie col- tivata a vite (ha)	Aziende	SAU (ha)	Superficie col- tivata a vite (ha)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

⁽¹⁾ Vedi tabella 1.

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite (ha)	Superficie coltivata a vite in rapporto alla SAU (%)					
	25 — < 50			50 — < 75		
	Aziende	SAU (ha)	Superficie coltivata a vite (ha)	Aziende	SAU (ha)	Superficie coltivata a vite (ha)
	10	11	12	13	14	15

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite (ha)	Superficie coltivata a vite in rapporto alla SAU (%)					
	75 — < 90			≥ 90		
	Aziende	SAU (ha)	Superficie coltivata a vite (ha)	Aziende	SAU (ha)	Superficie coltivata a vite (ha)
	16	17	18	19	20	21

⁽¹⁾ Per le tabelle da 2.1 a 2.6 non è stata presa in considerazione la superficie destinata alla moltiplicazione vegetativa della vite.

⁽²⁾ Facoltativa per tutti i paesi tranne la Grecia.

⁽³⁾ Ovvero aziende non rientranti in alcuno dei tipi indicati ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

TABELLA 3

AZIENDE E SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO, SECONDO CLASSI DI GRANDEZZA E PARTE (%) RAPPRESENTATA DALLA SUPERFICIE DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI V.Q.P.R.D. RISPETTO ALLA SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite ⁽¹⁾ (ha)	Totale		Superficie per la produzione di v.q.p.r.d. rispetto alla superficie coltivata a varietà di uve da vino (%)					
			0		< 0 — < 10			
	Aziende	Superficie coltivata a varietà di uve da vino (ha)		Aziende	Superficie coltivata a varietà di uve da vino (ha)	Aziende (ha)	Superficie coltivata a varietà di uve da vino	
		Totale (ha)	v.q.p.r.d. (ha)				Totale (ha)	v.q.p.r.d. (ha)
	1	2	3	4	5	6	7	8

⁽¹⁾ Vedi tabella 1.

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite (ha)	Superficie per la produzione di v.q.p.r.d. rispetto alla superficie coltivata a varietà di uve da vino (%)					
	10 — < 25			25 — < 50		
	Aziende	Superficie coltivata a varietà di uve da vino (ha)		Aziende	Superficie coltivata a varietà di uve da vino (ha)	
		Totale (ha)	v.q.p.r.d. (ha)		Totale (ha)	v.q.p.r.d. (ha)
	9	10	11	12	13	14

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite (ha)	Superficie per la produzione di v.q.p.r.d. rispetto alla superficie coltivata a varietà di uve da vino (%)					
	50 — < 75			75 — < 90		
	Aziende	Superficie coltivata a varietà di uve da vino		Aziende	Superficie coltivata a varietà di uve da vino	
		Totale (ha)	v.q.p.r.d. (ha)		Totale (ha)	v.q.p.r.d. (ha)
	15	16	17	18	19	20

Classi di grandezza delle superfici coltivate a vite (ha)	Superficie per la produzione di v.q.p.r.d. rispetto alla superficie coltivata a varietà di uve da vino (%)					
	90 — < 100			100		
	Aziende	Superficie coltivata a varietà di uve da vino		Aziende	Superficie coltivata a varietà di uve da vino (ha)	
		Totale (ha)	v.q.p.r.d. (ha)			
	21	22	23	24	25	

TABELLA 4

SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO RIPARTITA PER VARIETÀ ED ETÀ DELLE VITI, IN ETTARI

Colore dei chicchi Varietà della vite	Totale	Classi d'età ⁽¹⁾							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		< 3	3—9	10—19	20 +	20—29	30 +	3—5	6—9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Singole varietà									
Nere									
.....									
.....									
.....									
.....									
Totale									
Bianche e altri colori									
.....									
.....									
.....									
.....									
Totale									
Totale delle singole varietà									
Altre varietà									
Nere									
Bianche e altri colori									
Totale delle altre varietà									
Totale delle varietà									
Nere									
Bianche e altri colori									
Totale delle varietà									

(¹) — Le classi d'età 1, 2 e 3 sono obbligatorie per tutti gli stati membri interessati.

— La classe d'età 4 è obbligatoria, se non sono fornite le classi 5 e 6.

— Le classi d'età 5 e 6 sono obbligatorie per la Francia e l'Italia, ma facoltative per gli altri stati membri interessati.

— Le classi d'età 7 e 8 concernono soltanto l'Italia e sono facoltative.

TABELLA 5

SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE E PER CLASSI DI RENDIMENTO, IN ETTARI

Unità geografica	Totale	Per la produzione di v.q.p.r.d.					
		Totale	Classi di rendimento ⁽¹⁾				
			I	II	III	IV	V
	1	2	3	4	5	6	7
Unità geografica	Per la produzione di altri vini						
	Totale	Classi di rendimento ⁽¹⁾					
		I	II	III	IV	V	
	8	9	10	11	12	13	

⁽¹⁾ Questa classificazione di rendimento (numero e limiti) sarà fissata in seguito.

ALLEGATO II

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- a) «azienda»:
un'unità tecnico-economica, soggetta ad una gestione unitaria, che produce prodotti agricoli;
- b) «superficie agricola utilizzata (SAU)»:
la totalità della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari;
- c) «superficie viticola coltivata»:
l'insieme delle superfici vitate, in produzione e non ancora in produzione, destinate alla produzione di uva e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, che sono state regolarmente sottoposte alle pratiche colturali per ottenere un prodotto commerciabile;
- d) «superfici coltivate a varietà di uve da vino per v.q.p.r.d.»:
superfici, coltivate a varietà di uve da vino, atte alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), che rispondono alle norme del regolamento (CE) n. 1493/1999, alle disposizioni stabilite in applicazione del medesimo e, inoltre, alle disposizioni nazionali di applicazione dello stesso regolamento;
- e) «superfici coltivate a varietà di uve da vino per altri vini»:
superfici, coltivate a varietà di uve da vino, destinate alla produzione di vini che non siano v.q.p.r.d.;
- f) «campagna viticola»:
la campagna viticola inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio;
- g) «materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite; barbatellai; vigneti di viti madri di portainnesto»:
vedi le definizioni contenute nella direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽¹⁾;
- h) «varietà di uve da vino; varietà di uve da tavola»:
vedi le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁽¹⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

*ALLEGATO III***REGOLAMENTO ABROGATO E MODIFICAZIONE SUCCESSIVA**

Regolamento (CEE) n. 991/79 della Commissione (GU L 129 del 28.5.1979, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 2802/85 della Commissione (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 15)

*ALLEGATO IV***TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (CEE) n. 991/79	Presente regolamento
Articoli 1-2	Articoli 1-2
Articolo 3	—
—	Articolo 3
—	Articolo 4
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV

REGOLAMENTO (CE) N. 1403/2003 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2003****relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1091/2003 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di molva azzurra per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva azzurra nelle acque delle zone CIEM II, IV e V (acque della CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi

battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 20 luglio 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva azzurra nelle acque delle zone CIEM II, IV e V (acque della CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) eseguite da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2003.

La pesca della molva azzurra nelle acque delle zone CIEM II, IV e V (acque della CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) effettuata da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1404/2003 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2003****relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1091/2003 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di rana pescatrice per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di rana pescatrice nelle acque delle zone CIEM VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1. (acque della CE), da parte

di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 20 luglio 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di rana pescatrice nelle acque delle zone CIEM VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1. (acque della CE), eseguite da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2003.

La pesca di rana pescatrice nelle acque delle zone CIEM VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1. (acque della CE), effettuata da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 20 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1405/2003 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2003****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 9.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	256,65	204,91	240,46	298,82	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	213,99	272,35	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	26,47	26,47	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 2003

relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, del 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'accordo europeo

(2003/588/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e),

vista la decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia che proroga il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'accordo europeo, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 1991 è stato firmato un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, del suddetto accordo europeo, prevede che nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), dello stesso articolo, la Polonia possa eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione, che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti e che il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità produttiva globale in Polonia.

- (3) Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1996.
- (4) Nell'aprile 1997, la Polonia ha chiesto la proroga di tale periodo.
- (5) È opportuno concedere una proroga al periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1° gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Polonia all'Unione europea.
- (6) A tale scopo, il 23 ottobre 2002, il consiglio di associazione UE-Polonia ha adottato la decisione n. 3/2002, che è stata applicata in via provvisoria a decorrere da tale data.
- (7) L'articolo 1 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia concede una proroga al suddetto periodo, subordinata all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3.
- (8) Ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione da parte della Polonia alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali relativi a tutte le imprese interessate dal processo di ristrutturazione che siano conformi ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, dell'accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Ufficio per la protezione della concorrenza e dei consumatori).

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

- (9) Il protocollo 8 relativo alla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca, allegato al trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca prevede che gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia nel quadro del processo di ristrutturazione di settori specifici dell'industria siderurgica polacca verranno, a determinate condizioni, ritenuti compatibili con il mercato comune. La prima di tali condizioni è che il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, relativo ai prodotti della CECA, dell'accordo europeo sia stato prorogato fino alla data di adesione. L'articolo 5 di detto protocollo 8 dispone che ogni privatizzazione ulteriore di una qualsiasi impresa beneficiaria sarà effettuata alle stesse condizioni. L'articolo 6 di tale protocollo 8 prevede che gli aiuti a scopo di ristrutturazione concessi alle imprese beneficiarie siano determinati sulla base delle giustificazioni risultanti dal piano di ristrutturazione e dai singoli piani approvati anche dal Consiglio, e che non superino PLN 3 387 070 000. L'articolo 7 di detto protocollo prevede le riduzioni di capacità netta minima da effettuare. Gli articoli 8 e 9 di detto protocollo prevedono l'esecuzione dei progetti d'impresa da parte delle imprese beneficiarie.
- (10) Nell'aprile 2003, la Polonia ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani aziendali valutati e approvati dall'Ufficio per la difesa della concorrenza e dei consumatori. Ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, la proroga del suddetto periodo è subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione.
- (11) La Commissione ha effettuato la valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali presentati dalla Polonia.
- (12) La valutazione indica che gli aiuti a scopo di ristrutturazione sono necessari per riportare ad una condizione di vitalità alcune imprese del settore siderurgico polacco.
- (13) La valutazione conferma che l'attuazione del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali garantiranno la vitalità delle imprese nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione, che l'importo e l'intensità degli aiuti dovrebbero essere strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per raggiungere tale obiettivo, che gli aiuti a scopo di ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca dovrebbero cessare per la fine del 2003, che il programma di ristrutturazione dovrebbe essere connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità produttiva globale in Polonia e che il programma è conforme a tutti gli impegni concordati nei negoziati di adesione.
- (14) La valutazione conclude pertanto che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati dalla Polonia sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo e al protocollo 8 del trattato di adesione.
- (15) Le condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia sono pertanto soddisfatte,
- DECIDE:
- Articolo 1*
- Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati alla Commissione dalla Polonia il 4 aprile 2003 ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, relativa alla proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale protocollo 2.
- Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003.
- Per il Consiglio*
Il Presidente
F. FRATTINI

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 2003
relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile

(2003/589/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con la Repubblica del Cile, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.
- (2) Questo accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 23 settembre 2002, a Bruxelles, fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva.
- (3) Bisogna approvare questo accordo,

Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 11 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ Proposta del 24 febbraio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 3 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ACCORDO**di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL CILE, in appresso denominata «il Cile»,

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERATO l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Cile concluso il 20 dicembre 1990;

CONSIDERATI l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale e l'articolo 16 dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica, firmato il 21 giugno 1996 a Firenze;

CONSIDERATA l'attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e il Cile;

CONSIDERATO che la Comunità e il Cile stanno attualmente svolgendo attività di ricerca e sviluppo tecnologico comprendenti progetti di dimostrazione secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera d), in settori di interesse comune, e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità;

DESIDERANDO stabilire un quadro formale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune, e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

CONSIDERATO che il presente accordo rientra nella cooperazione generale tra il Cile e la Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1**Obiettivo**

Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di ricerca e sviluppo in cooperazione tra la Comunità e il Cile in settori scientifici e tecnologici di interesse comune.

c) «proprietà intellettuale», la definizione datane dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, e dall'accordo TRIPS;

d) «ricerca comune», progetto di ricerca, sviluppo tecnologico o dimostrazione condotto con il sostegno finanziario di una o di entrambe le parti e che comporta la collaborazione tra partecipanti della Comunità e del Cile;

Articolo 2**Definizioni**

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «attività di cooperazione», qualunque attività che le parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca comune;

b) «informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni effettuate nel quadro del presente accordo e qualsiasi altro dato ritenuto necessario dai partecipanti alle attività di cooperazione e, eventualmente, dalle parti stesse;

e) «progetto di dimostrazione», progetto mirante a dimostrare la redditività economica di nuove tecnologie, processi, servizi o prodotti che offrono un vantaggio economico potenziale ma che non possono essere commercializzati come tali;

f) «ricerca e sviluppo» (R&S), attività creativa svolta in maniera sistematica per aumentare il patrimonio umano, culturale, sociale e tecnologico di conoscenze e l'uso di tali conoscenze per ricavare nuove applicazioni;

g) «partecipante» o «organismo di ricerca», qualsiasi persona, istituto di ricerca o altro soggetto giuridico o impresa, avente sede nella Comunità o in Cile, che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.

Articolo 3

Principi

Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

- a) beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;
- b) accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna parte;
- c) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;
- d) tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4

Ambito della cooperazione

1. La cooperazione ai sensi del presente accordo può vertere su tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, in appresso denominate «RST», rientranti nella prima azione prevista dal programma quadro e definite dall'articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea, e su tutte le analoghe attività di RST svolte in Cile nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici.

2. Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione del Cile, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

Articolo 5

Modalità di cooperazione

Le parti favoriscono la partecipazione degli organismi di ricerca e sviluppo tecnologico alle attività di cooperazione di cui al presente accordo nell'osservanza delle rispettive politiche e normative interne, per offrire opportunità simili di partecipazione alle rispettive attività nell'ambito della ricerca, della tecnologia e dello sviluppo scientifico.

Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:

- 1) partecipazione di organismi cileni di RST a progetti di RST nell'ambito del programma quadro e reciproca partecipazione di organismi di RST aventi sede nella Comunità a progetti cileni intrapresi in settori analoghi. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna parte;
- 2) collaborazione a progetti di RST già in atto in conformità delle procedure previste dai programmi di RST di ciascuna parte;
- 3) progetti comuni di RST nell'ambito delle rispettive politiche in campo scientifico e tecnologico, in particolare quelli riguardanti attività scientifiche e tecnologiche innovative;

- 4) visite e scambi di ricercatori ed esperti tecnici nonché di specialisti impegnati, nel settore pubblico, in quello privato e nel mondo accademico, nell'elaborazione e nell'applicazione delle politiche in campo scientifico e tecnologico;
- 5) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e workshop e partecipazione di esperti a tali attività;
- 6) reti scientifiche e formazione dei ricercatori;
- 7) azioni concertate per la diffusione dei risultati e scambio di esperienze sui progetti comuni di RST finanziati o per il coordinamento di tali progetti;
- 8) scambi e condivisione di attrezzature e materiali, compreso l'uso in comune di strutture di ricerca avanzate;
- 9) scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione nell'ambito del presente accordo;
- 10) qualsiasi altra modalità raccomandata dal comitato direttivo e ritenuta conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

Articolo 6

Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

- a) Il compito di coordinare e di agevolare le attività di cooperazione previste dal presente accordo è svolto, per il Cile, dalla Commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (Conicyt), organo decentrato del ministero dell'Istruzione dotato di personalità giuridica, o da altri organismi che il Cile può rendere noti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta e, per la Comunità, dai servizi della Commissione delle Comunità europee incaricati delle politiche e delle attività comunitarie di RST in qualità di agenti esecutivi.
- b) Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione scientifica e tecnologica, in appresso denominato «comitato direttivo», incaricato della gestione del presente accordo. Il Comitato è composto da un uguale numero di rappresentanti ufficiali per ciascuna parte e ha due copresidenti nominati dalle parti; esso stabilisce il proprio regolamento interno.
- c) Il comitato direttivo svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - 1) promuovere e controllare le varie attività di cooperazione di cui agli articoli 2 e 4 del presente accordo nonché le attività intraprese nell'ambito della RST ai fini dello sviluppo;
 - 2) indicare per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 5, punti 1 e 2, tra i possibili settori di cooperazione nel campo della RST, i settori o sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;

- 3) ai sensi dell'articolo 5, punto 2, proporre ai ricercatori di entrambe le parti di collaborare in progetti che possano essere reciprocamente vantaggiosi e complementari;
 - 4) formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 5, punto 10;
 - 5) consigliare le parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione in modo conforme ai principi enunciati nel presente accordo;
 - 6) vigilare sul buon funzionamento e sull'attuazione del presente accordo e valutare i progetti di cooperazione in corso ai quali il Cile partecipa in qualità di paese in via di sviluppo nel quadro delle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo;
 - 7) presentare ogni anno alle parti una relazione sulla situazione, sui risultati e sull'efficacia della cooperazione intrapresa ai sensi del presente accordo. La relazione è trasmessa alla commissione comune istituita nell'ambito dell'accordo quadro di cooperazione del giugno 1996.
- d) Il comitato direttivo si riunisce di norma una volta all'anno, preferibilmente prima della riunione della commissione mista istituita dall'accordo quadro di cooperazione del 1996, secondo un calendario concordato, e informa detta commissione dell'esito delle riunioni; queste ultime si svolgono alternativamente nella Comunità e in Cile. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate riunioni straordinarie.
- e) Le decisioni del comitato direttivo sono prese consensualmente. Per ogni riunione è redatto un verbale, che comprende l'elenco delle decisioni e i principali punti discussi. I verbali sono approvati dai due copresidenti del comitato direttivo.
- f) Ciascuna parte si fa carico delle spese relative alla propria partecipazione alle riunioni del comitato direttivo. Ciascuna parte si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno dei propri partecipanti a tali riunioni. Gli altri costi relativi alle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

- a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio delle parti nonché alle politiche e ai programmi di ciascuna di esse. I costi delle attività di cooperazione selezionate sono ripartiti tra i partecipanti senza trasferimento di fondi da una parte all'altra.
- b) Qualora uno specifico meccanismo di cooperazione di una delle parti conferisca un sostegno economico ai partecipanti dell'altra, le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra

natura di una parte ai partecipanti dell'altra a sostegno di dette attività sono esenti da qualsiasi onere o dazio doganale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore sul territorio di ciascuna parte.

- c) Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano ai progetti di RST cui il Cile partecipa in qualità di paese in via di sviluppo, finanziati nell'ambito delle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

Articolo 8

Circolazione di personale e attrezzature

Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel proprio territorio, ciascuna parte prende tutte le misure ragionevoli e si adopera per agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone, materiali, dati e attrezzature impegnate o impiegati nelle attività di cooperazione elaborate dalle parti in base al presente accordo.

Articolo 9

Diffusione e uso delle informazioni

1. La diffusione e l'uso delle informazioni nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca comune promossa ai sensi del presente accordo sono soggetti alle prescrizioni previste dall'allegato.
2. Tale allegato è parte integrante del presente accordo.

Articolo 10

Efficacia territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Repubblica del Cile, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio o nel territorio di paesi terzi in conformità del diritto internazionale.

Articolo 11

Entrata in vigore, denuncia dell'accordo e composizione delle controversie

- a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna parte ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive, necessarie procedure interne.

- b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere tacitamente prorogato di quinquennio in quinquennio, previa valutazione effettuata nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio.
- c) Le parti possono concordare modifiche al presente accordo. Tali modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui alla lettera a).
- d) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi inoltrato per via diplomatica. La cessazione del presente accordo non pregiudica la validità e la durata delle intese raggiunte nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi specifici disciplinati dall'allegato.

- e) Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

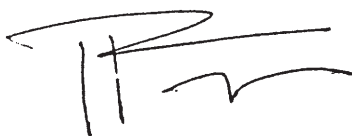
Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de septiembre de dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende september to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten September zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-third day of September in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois septembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì ventitre settembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste september tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte e três de Setembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugotredje september tjugohundratvå.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la República de Chile
På Republikken Chiles vegne
Für die Republik Chile
Για τη Δημοκρατία της Χιλής
For the Republic of Chile
Pour la République du Chili
Per la Repubblica del Cile
Voor de Republiek Chili
Pela República do Chile
Chilen tasavallan puolesta
För Republiken Chile



ALLEGATO

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile», in appresso denominato «l'accordo».

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell'accordo sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo, salvo se diversamente convenuto tra le parti.

II. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ai fini del presente allegato il termine «proprietà intellettuale» (PI) ha il significato di cui all'articolo 2, lettera c), dell'accordo.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi alle parti ed ai loro partecipanti. Ciascuna parte e i suoi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di PI loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato lascia impregiudicate e non modifica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e PI tra una parte e i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l'uso delle informazioni, che saranno stabilite dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna parte.
3. Le parti si attengono inoltre ai seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base all'accordo:
 - a) protezione effettiva dei diritti di PI. Le parti e i partecipanti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro un termine ragionevole, qualunque diritto di PI sorto nell'ambito dell'accordo o le modalità di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale diritto;
 - b) sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle parti e dei loro partecipanti;
 - c) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento riservato ai propri partecipanti;
 - d) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan — TMP). Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire attività comuni di ricerca e stabilire i rispettivi diritti e obblighi compresi quelli relativi alla titolarità e all'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca comune.

Prima della stipulazione dei corrispondenti contratti specifici di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, il piano di gestione della tecnologia è approvato dall'agenzia competente ad erogare i fondi della parte finanziatrice della ricerca. Il piano di gestione della tecnologia è elaborato, nell'osservanza della normativa in vigore in ciascuna parte, tenendo conto delle finalità della ricerca comune, del relativo contributo finanziario o di altra natura delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, del trasferimento di dati, beni o servizi la cui esportazione è controllata, degli obblighi imposti dalle leggi applicabili e di ogni altro elemento che i partecipanti ritengano rilevante. I piani congiunti di gestione della tecnologia definiscono inoltre i diritti e gli obblighi in materia di PI in relazione alle ricerche condotte da ricercatori in visita (cioè ricercatori che non provengono né dalle parti né da organismi partecipanti) e alle informazioni scaturite da tali ricerche.

Con riferimento alla PI, di norma il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune, diritti e obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia definisce inoltre il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati tangibili (deliverables).

5. Le informazioni o la PI create nel corso della ricerca comune e non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite, con il consenso delle parti, secondo i principi stabiliti dal piano medesimo. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta congiuntamente a tutti i partecipanti alla ricerca comune che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tali informazioni o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di PI loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori oggetto dell'accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù dell'accordo medesimo siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:
 - i) la diffusione e l'uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell'accordo e
 - ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.
8. Il recesso dall'accordo o la sua cessazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti ai partecipanti a norma del presente allegato.

III. OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE E LETTERATURA SCIENTIFICA

Ai diritti d'autore spettanti alle parti o ai partecipanti si applica un trattamento conforme alle norme della convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971) e dell'accordo TRIPS. I diritti di PI non hanno per oggetto le idee, le procedure, i metodi e i concetti matematici in quanto tali, bensì la loro espressione. Le limitazioni o le deroghe ai diritti esclusivi sono ammesse solo in casi specifici e non possono impedire il normale sfruttamento dei risultati né pregiudicare indebitamente i legittimi interessi del titolare del diritto.

Fatto salvo quanto previsto nelle sezioni IV e V, e tranne se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti. Sulla base della regola generale di cui sopra si applicano le seguenti procedure:

- 1) in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un suo organismo pubblico di opere quali riviste, articoli, relazioni e libri, inclusi video e software, che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.
- 2) Le parti si adoperano affinché sia data la massima diffusione possibile alle opere di letteratura scientifica frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo e pubblicate da editori indipendenti.
- 3) Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori, salvo se un autore chiedi di non essere citato. Ogni copia deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle parti in termini di cooperazione.

IV. INVENZIONI ED ALTRI RISULTATI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Le invenzioni e gli altri risultati scientifici e tecnologici derivanti da attività di cooperazione tra le parti sono di proprietà di queste ultime salvo se diversamente convenuto tra le stesse.

V. INFORMAZIONI RISERVATE

A. Informazioni riservate di carattere documentale

1. Ciascuna parte o, se del caso, le sue agenzie o i suoi partecipanti, indica quanto prima, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all'accordo sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;
 - b) valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

Le parti e i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo siano riservate.

2. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad esempio mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceva informazioni riservate ai sensi dell'accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla parte ricevente a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze nonché ai suoi servizi governativi ed organismi interessati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata a un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di elaborare procedure per la richiesta ed il rilascio del consenso scritto preliminare a una più ampia diffusione delle informazioni; ciascuna parte si impegna a dare il proprio consenso nei limiti delle politiche, delle leggi e dei regolamenti nazionali.

B. Informazioni riservate di carattere non documentale

Alle informazioni riservate di carattere non documentale e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti comuni, le parti ed i loro partecipanti applicano i principi previsti dal presente accordo per le informazioni documentali, a condizione che, nel momento in cui esse vengono comunicate, i soggetti che ricevono tali informazioni riservate siano già stati informati per iscritto del loro carattere confidenziale.

C. Controllo

Ciascuna parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni dell'accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza. Se una delle parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sull'obbligo di riservatezza contenute nelle sezioni A e B, o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti si consultano quindi per definire le linee di condotta da seguire.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2003

relativa all'aiuto di Stato cui il Regno Unito intende dare esecuzione in favore di CDC Group plc

[notificata con il numero C(2003) 651]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/590/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 17 gennaio 2001, il Regno Unito ha notificato alla Commissione l'aiuto in favore di CDC Group plc. Successivamente ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni con lettere del 5 giugno 2001, registrata l'8 giugno 2001, del 18 settembre 2001, registrata il 21 settembre 2001 e del 29 maggio 2002, registrata il 7 giugno 2002.
- (2) Con lettera del 2 luglio 2002, la Commissione ha informato il Regno Unito della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (4) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte di terzi interessati.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (5) L'obiettivo generale del regime consiste nel sostenere la politica di sviluppo internazionale del governo del Regno Unito. Secondo il Regno Unito, la maggior parte degli investimenti esteri nei paesi in via di sviluppo si

concentra su un piccolo numero di detti paesi che figurano tra i più ricchi. Si ritiene che il settore finanziario dei paesi più poveri sia sottosviluppato e che le informazioni provenienti da fonti ufficiali e dal mercato relative alle possibilità di investimento e ai potenziali rendimenti siano insufficienti.

- (6) La base giuridica della misura è il CDC Act 1999.
- (7) Il CDC Group plc (in appresso CDC) rappresenta il principale strumento di investimento nei paesi più poveri di cui si serve il Regno Unito. L'obiettivo del CDC è di massimizzare la creazione e la crescita a lungo termine di imprese redditizie in paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi più poveri. CDC non è uno strumento di strategia fiscale né uno strumento volto per rimpatriare redditi da investimento. Trasformando CDC in un partenariato pubblico privato, le autorità del Regno Unito cercano di stimolare i flussi d'investimento privato verso i paesi più poveri. CDC dovrebbe rimediare alle carenze di mercato dimostrando che questo tipo di investimenti può produrre rendimenti commerciali. Il governo ha pertanto imposto una struttura operativa a CDC, per cui è tenuto ad effettuare il 70 % dei nuovi investimenti (in valore consolidato) nei paesi in via di sviluppo più poveri ⁽³⁾ per un periodo rinnovabile di 5 anni e a cercare di realizzare almeno la metà degli investimenti nuovi nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale.
- (8) Le autorità del Regno Unito inizialmente intendevano vendere rapidamente la maggior parte delle azioni di CDC. Tuttavia, con lettera del 12 agosto 2002, hanno informato la Commissione che nelle attuali condizioni di mercato non sarebbe possibile ottenere un buon prezzo. La vendita continua a essere un obiettivo per il futuro e verrà effettuata mediante procedura aperta accompagnata da una campagna divulgativa circa le opportunità di investimento di CDC.

⁽¹⁾ GU C 223 del 19.9.2002, pag. 6.

⁽²⁾ Cfr. nota a piè di pagina 1.

⁽³⁾ I «paesi in via di sviluppo più poveri» sono quelli classificati dalla Banca mondiale nel 1998 nella categoria dei paesi a «basso reddito» e quelli classificati dalla stessa Banca nel 1998 nella categoria dei paesi «a reddito medio-basso» il cui PNL pro-capite è inferiore alla media ponderata prevista per i paesi a reddito medio-basso. Nella definizione rientrano inoltre 11 paesi per i quali la Banca attualmente non raccoglie dati relativi al PNL.

- (9) L'aiuto consiste nel conferire a CDC lo status di società d'investimento sebbene non soddisfi tutti i requisiti tecnici per una società d'investimento previsti dalla legislazione del Regno Unito. Ciò significa soprattutto che CDC usufruirà di un'esenzione dalle imposte sul reddito e sugli utili imponibili generati dalle sue attività d'investimento al pari delle società d'investimento vere e proprie. Gli investitori di CDC saranno tassati in funzione della loro situazione fiscale. Le autorità del Regno Unito sostengono che se CDC non gode di un regime fiscale favorevole, gli investitori privati non sosterranno il partenariato.
- (10) Esse fanno inoltre valere che non si sa quanto tempo occorrerà per ottenere l'effetto dimostrativo voluto, ma di norma occorrerebbero più di 10 anni. Di conseguenza sostengono che non sarebbero in grado di attirare investitori privati se l'autorizzazione iniziale della Commissione si limitasse a 10 anni. Per tale motivo la misura in questione è stata notificata per una durata indeterminata.
- (11) Le autorità del Regno Unito prevedono che l'effetto dell'aiuto sarà limitato dato che l'ammontare dell'esenzione fiscale, probabilmente inferiore a 50 milioni di GBP (circa 80 milioni di EUR), è modesto rispetto all'investimento diretto estero complessivo nei paesi in via di sviluppo, che nel 1997 era stato di circa 100 milioni di GBP (circa 160 milioni di EUR). La maggior parte di questi fondi sono investiti da istituzioni finanziarie o di sviluppo multilaterale ed europee, tra cui l'Istituto per la finanza internazionale e la Banca europea per gli investimenti. Si tratta di organismi sovranazionali che si collocano al di fuori del sistema fiscale. Le autorità del Regno Unito affermano che nel 1997 l'Africa subsahariana e l'Asia meridionale hanno ricevuto meno del 4 % di tutti i conferimenti privati di capitale destinati ai paesi in via di sviluppo. I concorrenti pubblici e privati diretti di CDC al livello degli investitori sono probabilmente fondi comuni d'investimenti dei mercati emergenti, fondi di capitale privato del mercato emergente e fondi etici. Meno direttamente, la concorrenza potrebbe essere rappresentata da grandi società multinazionali che potrebbero raccogliere fondi per finanziare acquisizioni nei paesi in cui opera CDC. Al livello degli investimenti tra gli altri attori potrebbero figurare quelli del settore interessato (ad esempio società già attive nel settore nel quale CDC effettua acquisizioni), altri fondi di capitale di rischio (incluse istituzioni finanziarie di sviluppo) oppure imprenditori che abbiano individuato buone opportunità.

2.1. La decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato

- (12) Il 2 luglio 2002 la Commissione ha deciso che l'aiuto in quanto tale era compatibile con il mercato comune, tenuto conto del suo obiettivo di sviluppo e del fatto che conteneva vari elementi positivi indicati nella comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e capitale di rischio⁽⁴⁾. Tuttavia, date le sue riserve sulla compatibilità

con il mercato comune di un regime di aiuti a durata indeterminata, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. In occasione dell'avvio del procedimento la Commissione ha espresso i seguenti dubbi:

- a) La Commissione non approva, in linea di principio, aiuti di Stato nella forma di esenzione fiscale non quantificabili per una durata indeterminata.
- b) La concessione di aiuti di Stato non dovrebbe essere vista come una soluzione permanente, bensì come una misura temporanea volta a risolvere problemi specifici. L'obiettivo ultimo dovrebbe consistere nel realizzare un mercato che funzioni bene senza interventi di Stato. La Commissione ritiene opportuno riesaminare a intervalli regolari i regimi di aiuti di Stato per verificare se l'aiuto sia ancora necessario tenuto conto dell'evoluzione del mercato.
- c) Al punto IX della Comunicazione sugli aiuti di Stato e capitale di rischio la Commissione afferma che l'investimento di capitale di rischio è un settore dell'economia comunitaria in piena espansione. Questo è uno dei motivi per i quali la Commissione ha limitato il periodo di applicazione della comunicazione a cinque anni riservandosi il diritto di modificare e correggere il suo approccio durante tale periodo. CDC non effettua il tipo di investimenti di capitale di rischio contemplati nella comunicazione, ma la Commissione non può escludere la possibilità che si sviluppi il mercato dei fondi etici d'investimento, per cui l'aiuto in favore di CDC falserebbe la concorrenza e inciderebbe sugli scambi tra Stati membri in misura più significativa di quanto stia ora avvenendo.
- d) La Commissione non ritiene che le argomentazioni svolte dalle autorità del Regno Unito siano sufficientemente convincenti per permetterle di discostarsi dalla prassi finora seguita in base alla quale essa esige che tutti gli aiuti di Stato siano limitati nel tempo con possibilità di rinotificazione ed eventuale proroga. In particolare la Commissione non è convinta del fatto che un'autorizzazione limitata inizialmente a 10 anni possa scoraggiare in misura significativa gli investitori privati dall'investire in CDC.
- e) Se fossero di durata illimitata né la Commissione né altri Stati membri potrebbero sapere quali regimi sono ancora in vigore in un determinato Stato membro. Per tale motivo le regolari rinotifiche di regimi di aiuti che formano oggetto di decisioni della Commissione, che vengono pubblicate, garantiscono la trasparenza.
- f) Il Consiglio europeo di Barcellona, riunitosi il 15-16 marzo 2002, ha ripetuto l'appello agli Stati membri di ridurre il livello generale degli aiuti di Stato. La richiesta di fissare un termine ben preciso è conforme con tale politica.

⁽⁴⁾ GU C 253 del 21.8.2001, pag. 3.

- g) Un'esenzione fiscale a durata indeterminata sembrerebbe difficile da conciliare con i principi delle iniziative adottate dall'UE e dall'OCSE per contrastare le forme dannose di concorrenza fiscale, quali indicate nel codice di condotta (adottato il 1° dicembre 1997 nel quadro del pacchetto fiscale) nell'Unione europea e nella relazione del 1998 sulla concorrenza fiscale dannosa — questione globale emergente — nell'ambito OCSE.
- h) Numerosi paesi nei quali CDC potrebbe investire sono paesi attualmente candidati all'adesione all'Unione europea. La Commissione dubita che CDC possa continuare ad investire in tali paesi una volta che abbiano aderito all'Unione europea.

3. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

- (13) Già nella loro lettera del 29 maggio 2002, le autorità del Regno Unito avevano sottolineato il fatto che la Commissione può decidere unilateralmente di proporre in qualsiasi momento opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE qualora ritenga che l'obiettivo del regime sia stato conseguito o se sono intervenuti altri mutamenti che incidono sul trattamento fiscale particolare di CDC.
- (14) Nella loro lettera del 12 agosto 2002, registrata il 19 agosto 2002, le autorità britanniche rinviavano alla dichiarazione congiunta della Commissione e del Consiglio sulla politica di sviluppo della Comunità europea nel novembre 2000 ⁽³⁾, la quale ribadiva l'importanza dello sviluppo del settore privato per i paesi in via di sviluppo. Il CDC svolge un ruolo fondamentale nell'approccio adottato dalle autorità del Regno Unito rispetto a tale questione. Le autorità del Regno Unito ricordano inoltre che ai sensi dell'articolo 178 del trattato la Comunità tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 177 (cooperazione allo sviluppo) nelle politiche che attua e che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo. Esse ritengono che non sia possibile conseguire gli obiettivi di CDC nell'arco di 10 anni, ossia entro il limite di tempo generalmente imposto dalla Commissione.
- (15) Le autorità del Regno Unito hanno formulato le seguenti osservazioni rispetto ai dubbi della Commissione riassunti al paragrafo 12:
 - a) Le autorità del Regno Unito dichiarano di avere quantificato l'aiuto proposto e precisano alla Commissione che intendono porre fine alla prevista esenzione fiscale in favore di CDC non appena sarà posto rimedio all'insufficienza del mercato e l'aiuto non sarà più necessario.
 - b) Le autorità del Regno Unito riconoscono che l'aiuto deve essere una misura temporanea il cui obiettivo ultimo consiste nella realizzazione di un mercato pienamente funzionante per il conferimento di capitali ai paesi più poveri in via di sviluppo senza necessità di interventi di Stato. Esse non concederanno alcun aiuto di Stato a CDC che non sia necessario tenuto conto degli sviluppi di mercato.

- c) Le autorità del Regno Unito riconoscono che l'investimento di capitale di rischio è un settore dell'economia comunitaria in rapido sviluppo ed auspicano che tale espansione comporti o provochi l'aumento degli investimenti etici nei paesi in via di sviluppo più poveri. Esse sono inoltre d'accordo con la Commissione nell'affermare che CDC non effettua i tipi di investimento di capitale di rischio contemplati nella comunicazione.
- d) Nella loro risposta le autorità del Regno Unito sostengono che un'autorizzazione inizialmente limitata a 10 anni non funzionerebbe. CDC concentra sempre più le sue attività in una serie di fondi, seguendo la normale prassi del mestiere. Ciascuno di tali fondi, di norma, avrà una durata decennale al termine della quale gli utili saranno versati agli investitori. Pertanto un fondo lanciato un anno dopo l'ottenimento dell'approvazione della Commissione non rapporterebbe nulla agli investitori per la durata del periodo di applicazione del regime e le autorità britanniche dovrebbero quindi rinotificarlo prima del lancio di ciascun fondo. Più in generale, le autorità del Regno Unito hanno calcolato che occorrerebbero 40-50 anni per correggere le insufficienze del mercato rispetto all'apporto di capitali ai mercati emergenti. Gli sviluppi intervenuti nei mercati di capitali dopo l'11 settembre 2001 potrebbero allungare tale arco di tempo. Le autorità del Regno Unito ritengono pertanto che un'approvazione decennale non sarebbe una buona soluzione. La Commissione dichiara di non essere convinta del fatto che un'autorizzazione inizialmente limitata a 10 anni possa scoraggiare in maniera significativa gli investitori privati dall'investire nel CDC. A tale affermazione le autorità del Regno Unito replicano che il parere da esse espresso è il consiglio fornito loro dalla banca d'investimento scelta come consulente finanziario del governo del Regno Unito per l'operazione CDC. Non sarà possibile garantire agli investitori privati la certezza del rinnovo dell'autorizzazione da parte della Commissione durante il periodo iniziale di 10 anni. Il mancato rinnovo di tale approvazione inciderebbe in maniera significativa sul valore degli investimenti.

- e) La questione di stabilire quali regimi di aiuto sono tuttora in vigore può essere trattata separatamente.
- f) A proposito della riunione del Consiglio del marzo 2002 a Barcellona, le autorità del Regno Unito precisano che il livello degli aiuti di Stato del Regno Unito si sta conformando alle conclusioni di Barcellona. Esse sottolineano inoltre che le succitate conclusioni di Barcellona non esigono la limitazione a priori della durata degli aiuti di Stato (pur riconoscendo che vi sono buoni motivi, in alcuni casi, per limitare tale durata) ma invitano gli Stati membri a concentrare gli aiuti di Stato sulle insufficienze del mercato, tra cui le insufficienze del mercato cui intende sopperire CDC.

⁽³⁾ «Bollettino UE» 11-2000 cooperazione allo sviluppo (1/10) 1.6.43. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità.

- g) Le autorità britanniche non ritengono che la misura proposta costituisca una «concorrenza fiscale dannosa» secondo le iniziative adottate dalla Comunità europea e dall'OCSE. L'iniziativa concorrenza fiscale dannosa impiega il termine «concorrenza fiscale dannosa» per descrivere una misura ingiusta che incide in maniera significativa sulla localizzazione di talune attività commerciali nella Comunità. Tale designazione non potrebbe essere applicata alla misura proposta giacché il suo obiettivo non consiste nel concentrare attività commerciali in un unico Stato membro, bensì nell'aumentare gli investimenti nei paesi di sviluppo più poveri.
- h) Le autorità britanniche riconoscono che CDC non deve investire in paesi che sono di recente diventati membri dell'Unione europea. Tale questione sarà esaminata a tempo debito.

3.1. Nuove informazioni — Riorganizzazione di CDC Group plc

- (16) Con lettere del 27 settembre 2001, registrata il 7 ottobre 2002 e, rispettivamente del 18 novembre 2002 registrata il 22 novembre 2002, le autorità del Regno Unito hanno comunicato nuove informazioni alla Commissione chiedendole di tenere conto nella decisione di chiusura del procedimento.
- (17) Le nuove informazioni fornite riguardano la prevista riorganizzazione di CDC, che è considerata necessaria giacché che in base alle disposizioni attuali in materia di gestione, la gestione dei capitali di CDC sfugge a qualsiasi concorrenza. A medio termine la riorganizzazione proposta porterà ad un mercato più competitivo per la gestione degli investimenti nei paesi in via di sviluppo più poveri.

- (18) Per effetto della riorganizzazione CDC verrà scisso in due società distinte:

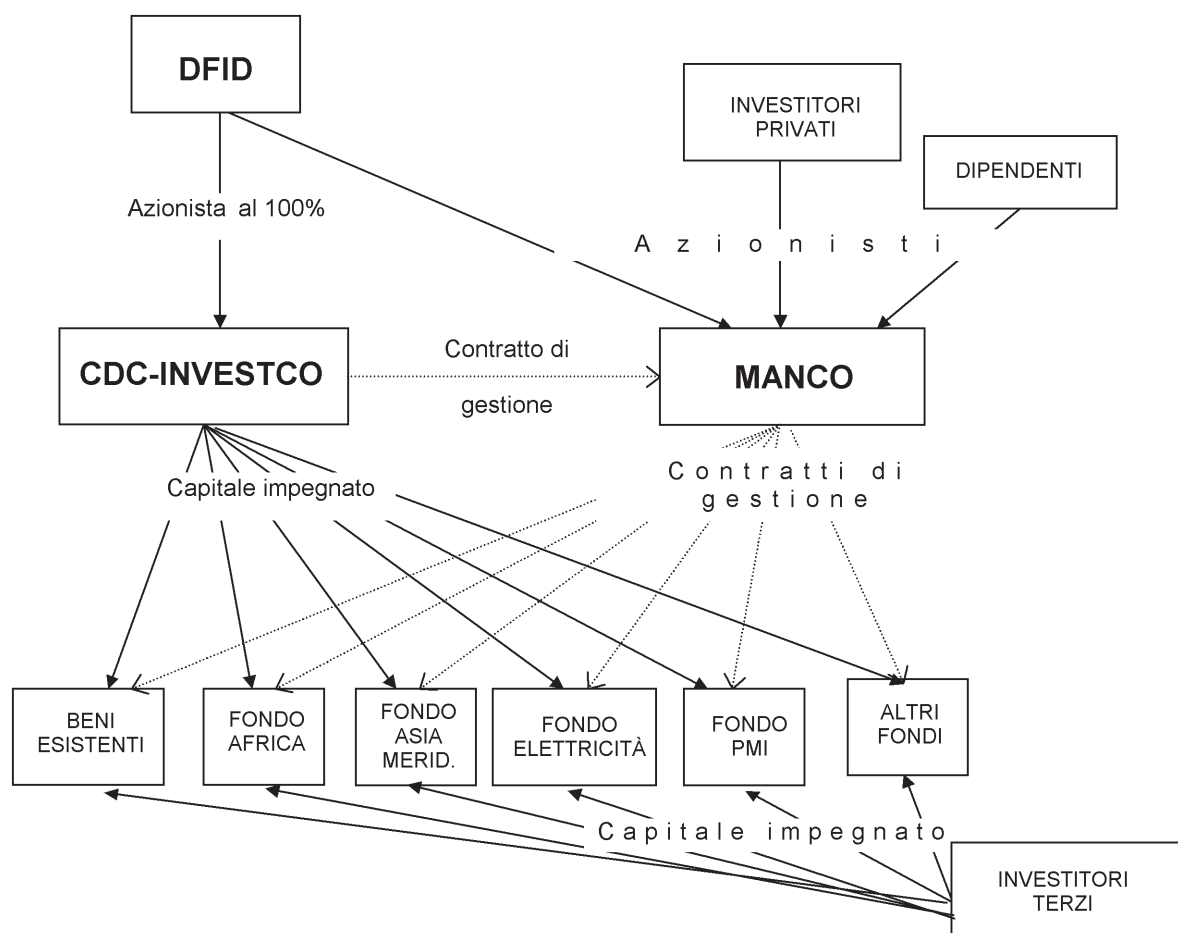
- «CDC-Investco» ⁽⁶⁾ (l'attuale CDC, con alcune modifiche al suo statuto) che continuerà a detenere gli attivi liquidi e gli investimenti di CDC e delle sue affiliate sulla stessa base attuale. CDC-Investco dovrebbe essere il beneficiario dell'esenzione fiscale proposta che forma oggetto del presente procedimento,
- una nuova società di gestione di investimenti [«Manco» ⁽⁷⁾]. Manco creerà fondi di investimento inizialmente incentrati su una determinata zona geografica (l'Africa, l'Asia orientale) o settore (elettricità e PMI). Ciascun fondo dovrà configurarsi come una società a tutti gli effetti o come una società di fatto o partnership detenuta dai suoi investitori in proporzione alla loro partecipazione e dotata di statuto adeguato al suo oggetto. Ciascun fondo sarà gestito da gestori di fondi («Fundcos») aventi capacità ed esperienza adeguate delegati da Manco.

- (19) Inizialmente il capitale di Manco sarà detenuto interamente dallo Stato Department for International Development (DFID) ma si prevede di proporlo appena possibile la cessione parziale ad investitori privati con procedura aperta. Alle autorità del Regno Unito è stato indicato che, trattandosi di un'operazione più piccola e più diretta della vendita dell'intero capitale di CDC, la vendita prospettata di una parte del capitale di Manco è realizzabile nelle attuali condizioni di mercato. CDC-Investco continuerà ad essere interamente di proprietà dello Stato durante la base di ristrutturazione, ma il governo intende far entrare investitori privati in CDC-Investco non appena le condizioni saranno favorevoli. La struttura dell'operazione è indicata nello schema seguente ⁽⁸⁾:

⁽⁶⁾ Le denominazioni «CDC-Investco» e «Manco» sono soltanto, provvisorie.

⁽⁷⁾ Cfr. nota a piè di pagina 5.

⁽⁸⁾ Fonte: autorità del Regno Unito.



(20) La struttura costituita da una società di gestione e da una famiglia di fondi è una norma accettata nel settore internazionale della gestione di fondi. I vantaggi che questa struttura presenta per CDC sono i seguenti: innanzitutto, dato che ciascun fondo avrà un tasso di rendimento, un profilo di rischio ed altre caratteristiche ben definite, i potenziali investitori privati saranno in grado di individuare i fondi che meglio rispondono alla loro strategia di investimento. In secondo luogo, la percezione esagerata del rischio che trattiene gli investitori privati dell'investire in paesi più poveri potrebbe essere attenuata dalla dimostrazione del successo ottenuto da fondi specializzati su determinati mercati. In terzo luogo, la struttura del fondo assicurerà al governo maggiore trasparenza e permetterà un migliore monitoraggio dei costi di gestione e dei risultati nonché la possibilità di adottare provvedimenti rettificativi qualora detti risultati fossero insoddisfacenti.

3.1.1. Il contratto proposto tra CDC-Investco e Manco

(21) Si propone che CDC-Investco stipuli un contratto di durata quinquennale per impegnare capitali in fondi creati e gestiti da Manco. L'operazione è necessaria per garantire la fattibilità del business plan iniziale di Manco e la redditività della nuova società sotto il profilo finanziario. Il contratto fisserà inoltre le condizioni per la gestione dell'attuale portafoglio di CDC volte a salvaguardare l'obiettivo di sviluppo dei progetti in corso.

(22) Alla scadenza dei cinque anni del contratto principale, CDC-Investco sarà libero di investire i suoi capitali non impegnati in fondi lanciati da altre società e da Manco e di procurarsi servizi di gestione di portafoglio su base concorrenziale. Il gestore degli investimenti prescelto da CDC-Investco potrà, a volte, essere Manco, a volte qualcun altro per cui, nell'arco, ad esempio, di dieci anni CDC-Investco si avvarrà dei servizi prestati da vari gestori, tra cui Manco. Del pari, le autorità del Regno Unito prevedono che Manco gestisca capitale per una serie di investitori, compreso CDC-Investco. L'obiettivo di CDC-Investco e di Manco, ossia lo sviluppo nei paesi più poveri, rimarrà immutato al termine del contratto stipulato tra loro.

(23) Esistono, per i contratti di gestione di fondi di investimento, clausole più o meno standard o tipiche che il contratto tra CDC-Investco e Manco dovrebbe essenzialmente riprendere. Le eventuali clausole atipiche riguarderanno soltanto i seguenti settori:

- a) clausole specifiche obbligheranno Manco ad aderire all'«universo di paesi CDC», ai principi commerciali in materia di responsabilità sociale e ad altri codici di comportamento attualmente applicati a CDC;

- b) CDC-Investco assumerà l'impegno condizionato ad investire nei fondi gestiti da Manco lanciati durante i primi cinque anni di attività;
- c) può darsi che le commissioni di gestione siano diverse per i diversi fondi a seconda che CDC-Investco sia l'unico investitore di un fondo oppure uno dei tanti investitori. CDC-Investco rimarrà l'unico investitore dei fondi meno attraenti. Per questi ultimi le spese potrebbero essere leggermente più elevate, ma mai superiori a quelle della struttura attuale. Qualora CDC-Investco investa in un fondo assieme ad investitori privati, le commissioni di gestione saranno uguali per tutti.

3.1.2. Osservazioni formulate dalle autorità del Regno Unito

- (24) Senza la riorganizzazione, i gestori di CDC avrebbero il diritto di gestire tutti i capitali di CDC a durata indeterminata, mentre il contratto proposto stabilisce una durata determinata. Pertanto le autorità del Regno Unito ritengono che la soluzione proposta possa favorire la concorrenza.
- (25) Le dichiarazioni contenute nella notificazione del Regno Unito in merito all'esenzione fiscale per CDC resteranno valide. In particolare la riorganizzazione sarà conforme alla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e capitale di rischio in quanto Manco sarà un'impresa nuova ed innovativa destinata ad ovviare all'insufficienza del mercato di capitali di rischio nei paesi in via di sviluppo più poveri, che adotterà decisioni di investimento su base commerciale senza beneficiare di aiuti al funzionamento o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune. Le autorità britanniche sperano che la riorganizzazione acceleri il processo mediante il quale CDC riuscirà a rimediare all'insuccesso del mercato nell'apporto di capitale di rischio ai paesi più poveri.

4. VALUTAZIONE

4.1. Sussistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

4.1.1. L'esenzione fiscale

- (26) Nel corso del procedimento alla Commissione non sono pervenute nuove informazioni tali da incidere sulla sua valutazione iniziale, ossia che l'esenzione fiscale costituisce un aiuto di Stato in favore di CDC Group plc. L'esenzione fiscale rappresenterà una perdita di gettito per lo Stato e quindi interessa le risorse statali⁽⁹⁾. La misura si applica unicamente a CDC e, di conseguenza, è specifica. Il conferimento dello status di società di investimento è un vantaggio per CDC che si traduce in un vantaggio fiscale. Senza tale status CDC non sarebbe in grado di attirare capitali privati per investimenti di qual-

siasi tipo. Quanto alle conseguenze sul commercio intracomunitario, è prassi costante della Commissione ritenere che allorché lo Stato interviene per creare un nuovo attore sui mercati finanziari internazionali gli effetti di tale intervento si ripercuotono sui flussi di investimento tra gli Stati membri. Tuttavia in questo caso le ripercussioni sugli scambi e sulla concorrenza sono considerate limitate dato l'obiettivo di investimento specifico di CDC Group plc.

In prosieguo il beneficiario dell'aiuto in questione è denominato «CDC-Investco».

4.1.2. La riorganizzazione

- (27) Secondo quanto indicato dalle autorità del Regno Unito, il contratto tra CDC-Investco e Manco contiene clausole atipiche in tre campi.
 - a) Manco continuerà ad essere vincolato all'«Universo CDC» di paesi, ai principi commerciali in materia di responsabilità civile e ad altri codici di comportamento applicati a CDC Group plc. Questa misura non comporta risorse di Stato e quindi non costituisce aiuto di Stato.
 - b) CDC-Investco si impegna ad investire nei fondi convenuti, gestiti da Manco, lanciati durante i primi cinque anni di attività. Perché le somme investite costituiscano risorse di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia devono essere soddisfatte le tre condizioni seguenti: i) la misura deve comprendere di fondi pubblici; ii) la misura deve essere imputabile allo Stato e iii) la somma deve essere investita in una maniera in cui non l'avrebbe investita un investitore privato in economia di mercato⁽¹⁰⁾.

Nella fattispecie la Commissione ha valutato la conformità alle tre condizioni come segue:

- i) Inizialmente, CDC-Investco continuerà ad essere interamente di proprietà dello Stato dato che la privatizzazione è stata rinviata sine die. Nel momento in cui è adottata la decisione di impegnare i fondi, le autorità pubbliche esercitano chiaramente un'influenza dominante su CDC-Investco e sui suoi fondi, che quindi costituiscono fondi pubblici.
- ii) La misura è prevista e notificata dallo Stato.
- iii) Le autorità del Regno Unito dichiarano che i contratti riguardanti l'outsourcing da parte della società madre di una funzione essenziale sono insoliti e quindi il contratto proposto si colloca al di fuori di alcune norme di mercato.

Di conseguenza la misura comporta risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

⁽⁹⁾ Il mancato gettito fiscale varia in funzione del grado in cui gli investitori di CDC sono assoggettati ad imposta nel Regno Unito. Cfr. inoltre la decisione della Commissione nel caso N 56/2001, GU C 223 del 19.9.2002, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ Cfr. tra l'altro la sentenza nella causa C-482/99: Repubblica francese contro Commissione. Racc. 2002, pag. I-4397.

CDC-Investco si assume un impegno unicamente nei confronti di Manco e quindi la misura è specifica. Una parte del capitale di Manco deve essere privatizzata appena possibile e l'impegno a fornire fondi nei cinque anni è un vantaggio per qualsiasi società di gestione privata, giacché assicura un certo reddito e utile grazie alle commissioni di gestione. La gestione di fondi, al livello in cui opererà Manco, è un'attività internazionale. La misura è destinata ad assicurare la redditività della società su questo mercato. Pertanto essa altera o minaccia di alterare la concorrenza e incide sugli scambi intracomunitari. La Commissione constata quindi che l'impegno di CDC-Investco nei confronti di Manco costituisce un aiuto di Stato a favore di Manco che rientra nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tale aiuto non può essere quantificato.

Manco sarà privatizzata mediante procedura di gara aperta. Pertanto la Commissione constata che non vi è selettività a questo livello e che l'aiuto non viene trasferito agli investitori privati di Manco.

- c) Le commissioni di gestione, per quanto variabili a seconda dei fondi, rispecchiano i costi. Quando CDC-Investco investe negli stessi fondi degli investitori privati, le commissioni di gestione saranno le stesse per tutti gli investitori. Pertanto la Commissione non rileva alcun vantaggio a favore di Manco né degli investitori privati e la disparità delle commissioni di gestione tra i fondi non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

4.2. Compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato

- (28) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato la Commissione può accordare una deroga per «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Nella fattispecie l'aiuto è destinato ad agevolare lo sviluppo di investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati UE in imprese situate nei paesi di sviluppo più poveri. Le due misure di aiuto sono valutate separatamente in appresso.

4.2.1. L'esenzione fiscale

- (29) Nella decisione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato la Commissione non ha sollevato dubbi sulla compatibilità dell'aiuto in quanto tale. L'aiuto in favore di CDC-Investco è concesso in conformità alla politica di sviluppo comunitaria indicata all'articolo 177 del trattato. Il regime di aiuti contiene inoltre una serie di elementi positivi descritti nella comunicazione della Commissione sugli aiuti di

Stato e capitale di rischio. Alcuni di questi criteri servono per garantire che i fondi siano investiti e gestiti alle condizioni di mercato. Pertanto, tramite la creazione e la privatizzazione di una società di gestione distinta, l'aiuto in questione potrà garantire un miglior rispetto dei criteri suddetti.

- (30) I dubbi espressi riguardano principalmente la durata dell'aiuto, che è stata notificata come indeterminata. In linea di principio la Commissione non approva aiuti di Stato fiscali non quantificabili per una durata indeterminata. In breve, la Commissione ritiene che siffatte misure di aiuto di Stato dovrebbero essere temporanee, in quanto l'obiettivo ultimo è di ottenere un mercato perfettamente funzionante senza interventi di Stato. In generale il mercato dei capitali di rischio evolve rapidamente, per cui non si può escludere che l'aiuto notificato alteri la concorrenza ed incida sugli scambi intracomunitari in maniera notevolmente superiore a quanto succede attualmente.

- (31) Tuttavia se la rapida evoluzione dei mercati di capitale di rischio porta anche ad un incremento dell'investimento etico nei paesi in via di sviluppo più poveri, il periodo durante il quale l'aiuto è concesso sarà ridotto, giacché una volta che le autorità del Regno Unito avranno stabilito che i mercati rilevanti si sono sviluppati, lo Stato rinuncerà alla sua partecipazione speciale in CDC cui è legata l'esenzione fiscale. D'altro canto, se il mercato di cui trattasi non si sviluppa, la distorsione di concorrenza rimane circoscritta e quindi anche la sua durata sarà meno importante.

- (32) La Commissione ha anche fatto riferimento al Consiglio europeo, che nella riunione di Barcellona del 15-16 marzo 2002 ha auspicato la riduzione dei livelli complessivi di aiuto, nonché alle iniziative dell'Unione europea e dell'OCSE per limitare la concorrenza fiscale dannosa. È vero che il Consiglio europeo di Barcellona ha anche invitato gli Stati membri a concentrare gli aiuti di Stato su ben individuate insufficienze di mercato. Inoltre la misura notificata non è destinata a concentrare l'attività commerciale in un singolo Stato membro né ci si può attendere che abbia simile effetto. Dato che sono soggetti ad imposta in funzione della loro specifica situazione finanziaria, gli investitori di CDC non hanno motivo di trasferirsi altrove a causa dell'esenzione fiscale accordata a CDC-Investco.

- (33) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha inoltre espresso il dubbio che l'«Universo di CDC» includa paesi che dovrebbero accedere all'Unione europea nel 2004. Le autorità del Regno Unito garantiscono che CDC-Investco non investire in paesi che sono diventati membri dell'Unione europea. Peraltro l'«Universo CDC» non comprende paesi SEE.

- (34) Concludendo, la Commissione ribadisce la sua tesi e che cioè gli aiuti fiscali in particolare non devono essere autorizzati per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia la Commissione, in via eccezionale constata che l'aiuto può essere autorizzato per un periodo iniziale di 20 anni tenuto conto della specificità e dell'obiettivo dell'aiuto, del desiderio delle autorità del Regno Unito di porre fine alla misura non appena non risulti più necessaria della distorsione limitata della concorrenza e dell'assenza di osservazioni da parte di terzi interessati. L'eventualità che l'aiuto possa essere autorizzato per un periodo più lungo, come richiesto dalle autorità del Regno Unito, sarà meglio valutata in una fase successiva allorché si potrà tener debitamente conto degli eventuali sviluppi del mercato. Pertanto se le autorità del Regno Unito lo desiderano, possono notificare alla Commissione la proroga dell'aiuto a partire dalla fine dei primi 10 anni della sua applicazione.

4.2.2. *L'impegno quinquennale a fornire fondi in favore di Manco*

- (35) La Commissione rileva che la riorganizzazione di CDC Group plc è appropriata nelle attuali condizioni di mercato e agevolerà la realizzazione dell'obiettivo del regime, ossia di attrarre capitale privato da investire in imprese situate nei paesi in via di sviluppo più poveri. La struttura costituita dalla società di gestione e da una famiglia di fondi è una norma accettata nel settore internazionale della gestione di fondi.
- (36) La Commissione rileva inoltre che le autorità del Regno Unito ritengono necessario che CDC-Investco si impegni ad investire in fondi convenuti, gestiti da Manco, nei primi cinque anni di funzionamento della nuova struttura. In tal modo a Manco verrà garantito un reddito grazie alle commissioni di gestione. La Commissione ammette che è importante salvaguardare la redditività iniziale di Manco dato che la società resta uno strumento della politica di sviluppo del Regno Unito.
- (37) La Commissione constata che l'impegno di fondi per un periodo quinquennale può essere considerato commisurato all'obiettivo di sviluppo perseguito. L'aiuto in favore di Manco è quindi considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Tale decisione è anche conforme con l'articolo 178 del trattato il quale stabilisce che la Comunità tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 177 nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo.

5. CONCLUSIONE

- (38) La Commissione conclude che l'aiuto concesso sotto forma di esenzione fiscale in favore di CDC-Investco è compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Tuttavia, in questa fase, essa può essere autorizzato unicamente per un periodo iniziale di 20 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. A partire dalla fine dei primi 10 anni di appli-

cazione dell'aiuto, le autorità del Regno Unito ne potranno notificare la proroga al di là dei 20 anni iniziali.

- (39) Del pari, l'aiuto concesso a Manco sotto forma di impegno da parte di CDC-Investco ad investire in fondi convenuti lanciati da Manco è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e può essere approvato per il periodo di cinque anni per il quale è stato notificato.
- (40) La Commissione annette grande importanza ai lavori in corso contro le pratiche fiscali dannose sia a livello della Comunità europea (il gruppo codice di condotta) che a livello OCSE (il forum OCSE sulle pratiche fiscali dannose). Tuttavia, dato che CDC effettuerà soltanto investimenti reali e produttivi in paesi terzi, il regime sembra essere conforme all'approccio comunitario in materia. La Commissione lo sorveglierà attentamente mediante le relazioni che le autorità del Regno Unito devono inviarle annualmente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, notificato il 17 gennaio 2001, sotto forma di esenzione fiscale, che il Regno Unito intende concedere in base al CDC Act 1999 a favore delle società di investimento da crearsi tramite la riorganizzazione di CDC Group plc, temporaneamente denominato «CDC-Investco» è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'esenzione fiscale è autorizzata per un periodo iniziale di 20 anni dall'entrata in vigore dell'aiuto.

L'aiuto di Stato sotto forma di impegno da parte della società di investimento temporaneamente denominata «CDC-Investco» ad investire in determinati fondi convenuti, cui il Regno Unito intende dare applicazione a favore della società di gestione da crearsi tramite la riorganizzazione di CDC Group plc, temporaneamente denominato «Manco», è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. L'aiuto è autorizzato per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del contratto stipulato tra le due società.

L'esenzione dell'accordo è quindi autorizzata per i periodi indicati.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2003

relativa ad un aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione in favore di Heckert Werkzeugmaschinen GmbH

[notificata con il numero C(2003) 1326]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/591/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾ e viste le medesime,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 28 dicembre 1999 la Germania ha informato la Commissione in merito all'aiuto accordato alla società Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. Il caso di aiuto era stato registrato con il riferimento NN 7/2000. Con lettere del 21 gennaio 2000, 26 gennaio 2001 e 1° agosto 2001 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti che le sono stati forniti dalla Germania con lettere del 24 febbraio 2000, 29 maggio 2001 e 6 settembre 2001.
- (2) Con lettera del 28 dicembre 2001 la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione e ha invitato gli interessati a presentare osservazioni al riguardo ⁽²⁾. Il caso è stato pertanto registrato con il riferimento C 93/01. La Germania ha inviato osservazioni alla Commissione con lettere pervenute il 28 gennaio e il 1° marzo 2002.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1. Il beneficiario

- (3) Il caso riguarda aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione in favore di Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. La società, che produce macchine utensili ed è specializzata nella fabbricazione di fresatrici, è situata a Chemnitz, nel Land Sassonia, regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. HWG è un successore dell'ex «Kombinat Fritz Heckert» di proprietà dello Stato.

A. La privatizzazione

- (4) Nel 1991 «Kombinat Fritz Heckert» è stata rilevata dalla Treuhandanstalt (in appresso «THA») e ribattezzata «Heckert-Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH» («HCW»).
- (5) Il 24 settembre 1993, al termine di una procedura di gara aperta e incondizionata, le attività essenziali della costruzione di macchine utensili sono state cedute con la denominazione «Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH» («HCW») a Traub AG, Reichenbach, al prezzo di acquisto di 7 milioni di DEM (3,57 milioni di EUR). All'epoca HCW aveva un organico di 420 persone.
- (6) Nel quadro della privatizzazione la società ha ricevuto aiuti per un importo complessivo di 81,6 milioni di EUR in base a regimi di aiuti autorizzati dalla Commissione. Tali misure comprendevano vecchie garanzie per 11 milioni di DEM (5,6 milioni di EUR) su crediti di tesoreria e una linea di credito inizialmente accordati dal «Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben» («BvS») prima della privatizzazione. Le garanzie, per l'80 % dell'importo, sono state rilevate dal Land Sassonia («Land») e dal governo federale («Bund») ⁽³⁾.
- (7) Nel 1995 Traub AG ha cominciato a incontrare difficoltà finanziarie. Dati i cattivi risultati ottenuti, le banche hanno congelato le linee di credito dell'intero gruppo. Alla fine del 1996 la conseguente mancanza di liquidità ha spinto sia Traub AG che HCW al fallimento. A quell'epoca HCW impiegava 640 persone.

B. La continuazione dell'esercizio dell'impresa nell'ambito della procedura fallimentare

- (8) Il curatore fallimentare ha deciso di proseguire l'attività di HCW al fine di preparare la società alla cessione. Il 24 gennaio 1997 il curatore ha costituito la società «Heckert Werkzeugmaschinen GmbH» («HWG») a titolo di società fiduciaria di HCW per poter intervenire sul mercato con una società non in fallimento. L'obiettivo di HWG era di acquisire nuovi ordinativi e di darvi esecuzione, mentre HCW, ormai in fallimento, continuava a produrre i beni che dovevano in seguito essere venduti tramite HWG.

⁽¹⁾ GU C 51 del 26.2.2002, pag. 13.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344 del 15.7.1991 (N 297/91).

- (9) Il 29 novembre 1996 la Deutsche Bank ha concesso un credito per complessivi 16 milioni di DEM (8,16 milioni di EUR) per permettere la continuazione dell'esercizio della società in situazione fallimentare. Successivamente, il 13 giugno 1997, il credito è stato aumentato di 12 milioni di DEM (6,12 milioni di EUR) al fine di consentire l'esecuzione di uno degli ordinativi principali. Il credito era stato concesso al tasso d'interesse del 7,5 % annuo e doveva essere restituito il 15 febbraio 1998. Il credito era assistito da garanzia del Bund e del Land fino all'80 % dell'importo prestato. Il costo della garanzia era pari allo 0,5 % e la data di scadenza coincideva con quella del rimborso del prestito.
- (10) Il 7 agosto 1997 il «Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben» («BvS») ha concesso alla società un prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) al tasso d'interesse del 6 %.
- (11) Entrambi i crediti erano stati concessi per coprire i costi di esercizio dell'impresa durante il processo di liquidazione.

C. La vendita degli attivi ad un nuovo investitore

- (12) Il 16 giugno 1998, il curatore ha venduto HWG nonché gli attivi di HCW al produttore svizzero di macchine utensili Starrag AG («Starrag»). Il prezzo di acquisto di HWG è ammontato a 50 000 DEM (25 510 EUR), quello pagato per gli attivi a 47,4 milioni di DEM (24,2 milioni di EUR).
- (13) Nel quadro della vendita degli attivi a Starrag, BvS ha rinunciato al rimborso del succitato prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR). Il 10 maggio 2001 la Germania ha tuttavia informato la Commissione che il curatore aveva rimborsato integralmente il prestito, inclusi gli interessi.
- (14) Il 19 settembre 1998 la Deutsche Bank ha concesso un prestito di 10 milioni di DEM (5,1 milioni di EUR) ad HWG che è stato pubblicamente rifinanziato dal Kreditanstalt für Wiederaufbau («KfW») in base ad un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione⁽¹⁾. Il prestito è stato concesso per un periodo di dieci anni al tasso d'interesse del 3,75 % ed il rimborso in 16 rate decorre dalla fine di febbraio 2001.
- (15) HWG ha inoltre ricevuto, in base a regimi di aiuto autorizzati⁽²⁾, sovvenzioni per un importo di 13,28 milioni di DEM (6,78 milioni di EUR) ed un premio agli investimenti di 499 800 DEM (255 000 EUR).

2. La decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

- (16) Nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine, l'aiuto era stato valutato in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽³⁾ («gli

orientamenti»). Dato che era stato concesso prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti nel 1999⁽⁴⁾, l'aiuto era stato valutato secondo i vecchi orientamenti del 1994.

- (17) Nell'avvio del procedimento la Commissione ha espresso i seguenti dubbi:
- a) se le garanzie di 11 milioni di DEM (5,6 milioni di EUR) relative a crediti di tesoreria e alla linea di credito, accordati nel quadro della privatizzazione, soddisfacessero le condizioni del regime succitato. Si metteva in dubbio, in particolare, se le garanzie potessero essere rilevate insieme dal Bund e dal Land ed inoltre se le misure costituissero una garanzia parziale e limitata come richiesto dal regime;
 - b) se la garanzia all'80 % sul prestito accordato dalla Deutsche Bank, portato da 16 milioni di DEM (8,16 milioni di EUR) a 28 milioni di DEM (14,3 milioni di EUR) che, in occasione dell'avvio del procedimento, era stata considerata come aiuto al salvataggio, rispondesse ai criteri degli orientamenti;
 - c) se il rifinanziamento da parte di KfW del prestito di 10 milioni di DEM (5,1 milioni di EUR) accordato dalla Deutsche Bank, per quanto riguarda in particolare il tasso d'interesse del 3,75 % e le modalità del rimborso che contemplavano in origine l'esenzione dal rimborso per due anni e mezzo, rispettasse le condizioni del regime in causa;
 - d) se il prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) accordato dalla BvS, che era stato considerato come aiuto al salvataggio in occasione dell'avvio del procedimento, potesse essere considerato come parte di un'operazione di salvataggio una tantum e se fossero stati rispettati i termini di rimborso stabiliti dagli orientamenti.
- (18) Quanto alla questione dell'eventuale compatibilità con il mercato comune delle misure in esame a titolo di aiuti alla ristrutturazione, sostenuta dalla Germania, la Commissione aveva espresso dubbi sul fatto che il beneficiario degli aiuti, secondo gli orientamenti, avesse effettivamente diritto ad aiuti alla ristrutturazione.

III. OSSERVAZIONI INVIATE DALLA GERMANIA

- (19) Durante il procedimento d'indagine formale la Germania ha fornito le seguenti informazioni supplementari o rivedute.

1. Garanzie costituite nel quadro della privatizzazione

- (20) La Germania ha informato la Commissione che le garanzie sui prestiti concessi nel quadro della privatizzazione per un importo di 11 milioni di DEM (5,6 milioni di EUR) sono state concesse il 21 febbraio 1995 come fidejussioni del 65 % — non dell'80 % — ed erano limitate al 31 dicembre 2002. A partire dal 31 dicembre 1999 le garanzie sono diminuite del 25 % annuo.

⁽¹⁾ KfW-Mittelstandsprogramm, SG (96) D/3473 del 29.3.1996 (NN 37/95).

⁽²⁾ 27. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (sovvenzione agli investimenti), SG (1999) 03472 del 17.5.1999 (C 84/98). Investitionszulagengesetz 1996 (premio agli investimenti), SG (96) 3794 dell'11.4.1996 (N 494/A/95).

⁽³⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

- (21) La ripartizione 60/40 della garanzia tra il Bund e il Land è considerata una misura interna che non incide affatto sul massimale di aiuto totale del regime di cui la Commissione è stata informata con lettera del 26 giugno 1995.

2. Garanzia dell'80 % durante la procedura di fallimento

- (22) La Germania ha sostenuto che tale garanzia sia stata concessa sulla base dello stesso regime di aiuti di altre garanzie precedenti⁽¹⁾ e come tale non debba quindi essere considerata aiuto al salvataggio ad hoc.

3. Prestito della Deutsche Bank rifinanziato da KfW durante la procedura di fallimento

- (23) Per quanto concerne il rifinanziamento del prestito della Deutsche Bank da parte di KfW, la Germania ha informato la Commissione che soltanto il 96 % di tale prestito è stato effettivamente versato al beneficiario, nonostante dovesse essere rimborsato il 100 % dell'importo nominale. Ne consegue che il prestito sia stato concesso ad un tasso d'interesse effettivo pari al 4,58 %.
- (24) La Germania ha rilevato inoltre che il prestito è stato rifinanziato conformemente al «Mittelstandsprogramm Ost»⁽²⁾ che prevedeva entro la fine del 1998 un tasso d'interesse ridotto dello 0,25 % rispetto al «Mittelstandsprogramm West». In base alle indicazioni fornite dalla Germania, il divario tra i tassi d'interesse applicati da KfW e il tasso di riferimento della Commissione è dovuto al fatto che all'epoca i tassi di mercato erano in fase di regresso ed il tasso di riferimento viene adattato soltanto a lunghi intervalli di tempo.
- (25) La Germania ha fatto inoltre presente che in base al «Mittelstandsprogramm Ost» il rimborso comincia dopo due anni e mezzo.

4. Prestito BvS durante la procedura di fallimento

- (26) Quanto alla compatibilità del prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) concesso da BvS nell'ambito della procedura fallimentare, la Germania ha sostenuto che poteva essere considerato compatibile con le condizioni degli orientamenti per gli aiuti al salvataggio. La Germania ritiene che in caso di fallimento del beneficiario sia inopportuno insistere sulla data del rimborso dato che in questi casi il rimborso viene effettuato sulla base del ricavato della vendita della massa fallimentare, il che di norma comporta ritardi. Inoltre la Germania sottolinea che il prestito era stato utilizzato esclusivamente per permettere la continuazione dell'attività di HCW, in situazione fallimentare.

IV. VALUTAZIONE

1. Garanzie concesse nel quadro della privatizzazione

- (27) In riferimento alla garanzia di liquidità pari a 5,5 milioni di DEM ed alla fideiussione di 5,5 milioni di DEM costituite dal Bund e dal Land Sassonia nel quadro della

privatizzazione, si osserva che in base al già citato regime sui crediti per gli investimenti e i crediti di esercizio limitati sono consentite garanzie fino all'80 %.

- (28) La Commissione tiene conto delle dichiarazioni della Germania secondo cui le garanzie coprivano soltanto il 65 % dei crediti ed erano limitate al 31 dicembre 2002. Si constata inoltre che la ripartizione interna tra Bund e Land — di cui la Commissione è stata messa al corrente con lettera del 26 giugno 1995 — non è servita a modificare il massimale per gli aiuti o altre condizioni del regime. Queste misure sembrano pertanto essere conformi ai requisiti di detto regime e non necessitano di valutazione nell'ambito della presente decisione.

2. Garanzia dell'80 % durante la procedura di fallimento

- (29) Al momento dell'avvio del procedimento è stata concessa la garanzia pubblica dell'80 % in relazione all'aumento del prestito della Deutsche Bank da 16 milioni di DEM (8,16 milioni di EUR) a 28 milioni di DEM (14,3 milioni di EUR) come aiuto al salvataggio e la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che venissero soddisfatti i requisiti necessari alla concessione di tale aiuto.
- (30) Dopo l'avvio del procedimento, la Germania ha dichiarato che la garanzia era stata costituita sulla base dello stesso regime di garanzie di quelle già menzionate. La Commissione osserva che si tratta di una garanzia dell'80 % per un credito di esercizio limitato nel tempo che è evidentemente coperta dal regime e non necessita di ulteriore valutazione.

3. Prestito della Deutsche Bank rifinanziato da KfW durante la procedura di fallimento

- (31) Per quanto concerne il prestito della Deutsche Bank rifinanziato da KfW, la Commissione prende atto delle informazioni fornite dalla Germania dopo l'avvio del procedimento, in base alle quali il prestito è stato concesso ad un tasso d'interesse effettivo del 4,58 %. L'aiuto risulta inoltre conforme agli attuali obiettivi del programma per la Germania orientale secondo cui è consentito per due anni e mezzo di non effettuare rimborsi ed il tasso d'interesse viene ridotto dello 0,25 % rispetto agli obiettivi del programma per la Germania occidentale. In tale contesto si osserva inoltre che il prestito è stato erogato in un periodo in cui i tassi di mercato erano in fase di regresso ed il tasso di riferimento della Commissione, che nel settembre 1998 era attestato ancora al 5,94 %, è stato adattato nel novembre 1998 al 4,87 %.

- (32) Alla luce di tali informazioni l'aiuto risulta conforme alle condizioni del «Mittelstandsprogramm» e non rende necessarie ulteriori valutazioni.

⁽¹⁾ Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344 del 15.7.1991 (N 297/91).

⁽²⁾ KfW Mittelstandsprogramm Ost, SG (96) D/3475 del 29.3.1996 (NN 24/96).

- (33) Di conseguenza non vi è motivo per valutare nell'ambito della presente decisione tutti gli aiuti che sono stati accordati conformemente a regimi autorizzati.
- (34) Pertanto, soltanto il prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) concesso nel 1997 da BvS alla società durante la procedura di fallimento deve tuttora essere considerato come aiuto ad hoc.

4. Prestito BvS durante la procedura di fallimento

- (35) La Commissione constata che il restante aiuto ad hoc, ossia il prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) concesso da BvS, è stato nel frattempo rimborsato al tasso d'interesse del 6 % e, inoltre, che il tasso di riferimento da essa utilizzato per il calcolo dell'interesse dovuto ai fini del recupero di un aiuto incompatibile, all'epoca della concessione del prestito, ammontava al 5,54 %.
- (36) Considerato quanto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato potenzialmente incompatibile con il mercato comune, ossia il prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) concesso da BvS, è stato rimborsato e che sono state quindi eliminate tutte le possibili distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto.

V. CONCLUSIONE

- (37) Di conseguenza il procedimento d'indagine formale avviato in virtù dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE concernente l'aiuto in causa è divenuto privo di oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento formale d'indagine avviato il 20 dicembre 2001 in virtù dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti di Heckert Werkzeugmaschinen GmbH per un aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione in suo favore, è chiuso.

Articolo 2

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2002/80/CE della Commissione, del 3 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 291 del 28 ottobre 2002)

Al paragrafo 7.1.1.1, ultimo trattino:

anziché «— cilindrata del motore più potente della famiglia meno il 30 %»,

leggi «— cilindrata del motore più alta della famiglia meno il 30 %».
